



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **87** del **07/05/2020**

	Settore Segretario Generale	Servizio Segreteria e organi istituzionali
OGGETTO:	STIPULAZIONE CONTRATTI PUBBLICI DA REMOTO IN MODALITÀ SINCRONA DISCIPLINA OPERATIVA	

L'anno **duemilaventi** addì **sette** del mese di **Maggio** alle ore **12.05** in Sanremo, nella sede del comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
BIANCHERI Alberto	Sindaco	SI
SINDONI Alessandro	Vice Sindaco	AG
MENOZZI Mauro	Assessore	SI
PIRERI Caterina	Assessore	AG
DONZELLA Massimo	Assessore	SI
ROSSANO Massimo	Assessore	SI
ORMEA Silvana	Assessore	SI
ARTUSI Lucia Carmela	Assessore	SI

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott. LA MENDOLA Tommaso**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **BIANCHERI Alberto** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n.136 del 05.05.2020, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Segretario Generale, dirigente del Settore Segretario Generale/Servizio Segreteria e Organi Istituzionali, dott. Tommaso La Mendola, in data 5 maggio 2020, che di seguito si riporta: “SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;
- b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 6 maggio 2020 ha attestato, mediante apposizione di firma digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”.

LA GIUNTA COMUNALE
RIUNITASI IN PARTE DEI SUOI COMPONENTI IN VIDEO/AUDIO CONFERENZA
PER VIA TELEMATICA

PRESO ATTO CHE:

- la Legge n. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i., sull’Ordinamento del Notariato e degli studi Notarili e in particolare gli artt. 47 e ss. cui si conformano anche i Segretari Comunali, è stata novellata nel 2010 a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”, di seguito solo CAD;
- gli operatori del diritto, tra cui dirigenti delle PPAA, sono obbligati ad interpretare le norme non solo secondo il criterio letterale, ma soprattutto in senso sistematico e teleologico, così come previsto dall’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile;

RITENUTO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria in atto, soprattutto a partire dai DPCM dell’8 marzo 2020, del 09/03/2020 e dell’11 marzo 2020 – per il progressivo irrigidimento delle misure di distanziamento sociale imposto alle persone ed alla loro libera circolazione sul territorio - ha causato un’inevitabile battuta d’arresto nella stipulazione di Contratti d’appalto, per l’impossibilità degli Appaltatori ad effettuare spostamenti, senza incorrere in violazioni di carattere civile e penale;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020 n. 60) nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

VISTO da ultimo il DPCM del 26 aprile 2020 che ha confermato:

- A) quanto già previsto dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 c.d. "Cura Italia" per i datori di lavoro pubblici, incentivando l'utilizzo di forme di lavoro agile e consentendo l'informativa di cui all'art. 22 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 in via telematica;
- B) che restano sospesi - sino ad ulteriore e successivo decreto – i congressi, le riunioni ed i meeting;
- C) che sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto, ferme ed impregiudicate, per le attività eventualmente svolte in presenza, le forme di distanziamento sociale e l'adozione di tutte le altre misure di igiene note;

VISTA la Legge 24/04/2020, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29/04/2020-Serie Generale) di conversione, con modificazioni del D.L. 17/03/2020, n. 18 – c.d. "Cura Italia", che conferma - circa le attività di riunione o similari – l'obbligo di attività da remoto, con gli strumenti della video conferenza o, se sufficiente, dell'audio conferenza;

EVIDENZIATO che è opportuno e consentito dall'interpretazione sistematica e teleologica del sopra citato art. 12 delle Preleggi al Codice Civile, superare la locuzione "*in presenza*" contenuta sia nell'art. 47, comma 1 della suddetta Legge 89/2013 e s.m.i. che nell'articolo 2700 del Codice Civile che testualmente si riportano di seguito e nell'ordine:

- "*L'atto notarile non può essere ricevuto se non in presenza delle parti e, nei casi prevista dall'art. 48, da due testimoni...Omissis;*"
- "*L'atto pubblico fa piena prova – fino a querela di falso – della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*"

PRECISATO CHE:

- la "presenza" da remoto in modalità sincrona dell'appaltatore per la lettura integrale dell'atto è garantita dalle moderne tecnologie, ormai molto diffuse e di uso quotidiano per le Imprese e per le Organizzazioni, sia pubbliche che private;
- i suddetti strumenti, molto vari, sono garantiti gratuitamente e di facile utilizzo, essendo di fatto necessario solo avere a disposizione una linea internet ed un dispositivo (pc, tablet, telefono ecc.);

- il riconoscimento della controparte, avverrà esibendo un documento di identità in corso di validità a video una volta effettuato il collegamento;
- i poteri di rappresentanza esterna del suddetto sottoscrittore saranno verificati in anticipo dal Servizio Contratti con i consueti strumenti forniti dalla Pubblicità del Registro Imprese e/o attraverso l'invio di procura all'atto, ove ancora non pubblicizzata in Registro Imprese;
- il Segretario Comunale ed il Dirigente proponente il Contratto interverranno in presenza, in Sala Giunta od altra sala di sufficiente ampiezza da assicurare le misure di distanziamento sociale necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- il Repertorio Generale in cui sono iscritti gli atti - documento ancora cartaceo per volontà del legislatore - non dovrà essere portato fuori dalla Sede Comunale, se non per le periodiche verifiche su appuntamento previste dall'Agenzia delle Entrate;
- l'attività di registrazione e pagamento delle imposte – come di consueto – avverrà nel termine di legge on line, con tracciato xml firmato del Segretario Generale Rogante;

EVIDENZIATA la necessità di evitare il blocco nella sottoscrizione dei numerosi contratti d'appalto già predisposti dal Servizio Contratti, in quanto:

1. aggiudicati;
2. espletati – con esito positivo - sull'aggiudicatario tutti i controlli prescritti dalla normativa vigente;
3. completata l'acquisizione documentale, con particolare riferimento ai documenti relativi alle garanzie ex art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
4. richiesto dal Dirigente pro-tempore competente per materia di procedere con gli adempimenti spettanti, attraverso comunicazione via protocollo con il software in uso all'Ente, evidenziando – se del caso – l'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8...*(Omissis) L'esecuzione in via d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente per le ipotesi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno grave e certo all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.*"

SOTTOLINEATO altresì:

- A)** il vantaggio economico derivante all'Ente, in quanto sono dovuti i diritti di rogito e segreteria da contratti, ai sensi della Tabella D di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604;
- B)** l'esatto importo proporzionale al valore dell'atto è calcolato dal Servizio Contratti dell'Ente che ne ordina altresì il versamento con modalità tracciabili all'appaltatore in via anticipata rispetto al giorno convenuto per la stipulazione;

C) la stipulazione dei contratti d'appalto apre la fase "c.d. privatistica" della procedure d'appalto e, in particolare, il Comune assolve al dettato del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2020, n. 50 e ss.mm.ii., rubricato "Fasi delle procedure di affidamento" che si riporta testualmente per la parte che qui interessa: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante ... (Omissis);*

RILEVATO che l'ANAC – per la parte "pubblicistica" delle procedure d'appalto - con proprio Comunicato in data 20/04/2020, a firma del Presidente, ha rammentato alle Stazioni Appaltanti di aver segnalato al Governo e al Parlamento quale fosse l'interpretazione da dare all'art. 103 sulla facoltà di sospensione dei procedimenti amministrativi del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "c.d. Cura Italia", atte ad evitare interpretazioni non corrette come quelle delle stazioni appaltanti che hanno causato uno stop delle procedure d'appalto in corso o nella programmazione di quelle attese;

RITENUTO quindi doversi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di sottoscrizione dei contratti d'appalto in forma pubblico-amministrativa in modalità di audio-conferenza, video-conferenza e teleconferenza esclusivamente in forma pubblica, la sola in grado di fare piena prova – fino a querela di falso – degli atti compiuti dal Pubblico Ufficiale, così come delle dichiarazioni dallo stesso ricevute ai sensi dell'art. 2700 del Codice Civile;

PRESO ATTO che diverse disposizioni di legge, anche non emergenziali e molto risalenti nel tempo - sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

RICHIAMATI, a conferma di quanto sopraddetto:

1. l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990 "Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati";
2. l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990 "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti";
3. il D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.i. - Codice dell'Amministrazione Digitale di seguito solo CAD e, in particolare:
 - l'art. 7 comma 1 laddove si legge che "Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione

dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;

- l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;
- l'art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”;
- l'art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

RITENUTO, pertanto, che la compresenza fisica non costituisca presupposto indispensabile per assicurare il regolare svolgimento della formalizzazione dei contratti d'appalto in forma pubblico-amministrativa, i quali - tra l'altro - sin dal 01/01/2013, pena la loro nullità, debbono essere firmati digitalmente;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di prevedere la possibilità di stipulare i contratti d'appalto in forma pubblico-amministrativa da remoto con collegamento telematico audio video con le modalità contenute nel documento allegato;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento in considerazione dell'urgenza, stante il perdurare della grave situazione sanitaria in atto e per contrastare con la massima rapidità le gravi conseguenze economiche subite dalle Imprese;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 TUELL;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di prevedere la possibilità di stipulare i contratti d'appalto in forma pubblico-amministrativa da remoto con collegamento telematico audio video con le modalità contenute nel documento allegato parte integrante;
- 2) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere a dare indicazione ai servizi competenti al fine di mettere in atto tutti gli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici eventualmente necessari, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento della fase delle video conferenze, secondo le indicazioni fornite dal sopracitato documento, così da avviare al più presto tale modalità di sottoscrizione per i contratti già pronti per la stipula;
- 3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri diretti o indiretti per il bilancio comunale.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime resa dai componenti Biancheri, Menozzi, Donzella, Rossano, Ormea e Artusi presenti in audio/video conferenza per via telematica.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime resa dai componenti Biancheri, Menozzi, Donzella, Rossano, Ormea e Artusi, presenti in audio/video conferenza per via telematica, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, in considerazione dell'urgenza, stante il perdurare della grave situazione sanitaria in atto e per contrastare con la massima rapidità le gravi conseguenze economiche subite dalle Imprese.

Alle ore 12.10 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 136**

Ufficio Proponente: **Segreteria e organi istituzionali**

Oggetto: **STIPULAZIONE CONTRATTI PUBBLICI DA REMOTO IN MODALITÀ SINCRONA DISCIPLINA OPERATIVA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria e organi istituzionali)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Data 05/05/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Tommaso La Mendola

Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. -----.

Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL'ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.

Data 06/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barilla

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BIANCHERI ALBERTO;1;134309915164251664884818435425134132913
Tommaso La Mendola;2;11225193